

## TABELLA RIEPILOGATIVA TRATTAMENTO FISCALE DEI SUSSIDI

Università degli Studi di Genova

Area Risorse e Bilancio – Servizio Trattamento Economico del Personale

<b>Tipologia</b>	<b>Trattamento fiscale</b>
A1) Contributi per personale con disabilità	<b>NON ESENTE</b> Le eventuali spese sostenute possono essere portate in detrazione/deduzione e dal dipendente nel modello 730 se previste dalla normativa fiscale vigente.
A2) Sussidi per grave bisogno generico o per eventi luttuosi	<b>NON ESENTE</b> Imponibile IRPEF e addizionali Importo incluso nella Certificazione Unica.
A3) Contributi per familiari non autosufficienti	<b>ESENTE IRPEF</b> Art. 51, comma 2, lett. f-bis) TUIR.
A3- I) Contributi per infanzia e istruzione	<b>ESENTE IRPEF</b> Art. 51, comma 2, lett. f-bis) TUIR.

### Nota per i dipendenti:

I sussidi **non esenti** sono assoggettati a tassazione secondo la normativa vigente e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L'eventuale fruizione di agevolazioni fiscali e la corretta indicazione delle spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi restano a carico del dipendente, il quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di legge.

I contributi **esenti** non concorrono alla formazione del reddito.

Le spese rimborsate tramite tali contributi non devono essere indicate nel modello 730 ai fini di ulteriori detrazioni o deduzioni fiscali se non per gli importi eccedenti il contributo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo non devono essere portate in detrazione le somme rimborsate quali ad esempio:

- mensa scolastica,
- servizi educativi,
- assistenza a familiari non autosufficienti,

Resta a carico del dipendente la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e il rispetto della normativa fiscale vigente.